

65/2023

Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione

L'anno duemilaventitre, addì ventotto del mese di settembre alle ore 18:00, nella sala riunioni del Consorzio Boschi Carnici, si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle seguenti persone: Sigg. Cacitti Luigi, Presidente, Clara D'Agaro, vicepresidente, Casanova Fabio, componente, Mareschi Giuseppe, componente;

Presiede il sig. Cacitti Luigi, Presidente

Presente il Direttore con voto
consultivo dott. Erika Andenna

Assiste il Segretario consorziale facente funzioni dott. Vanessa Giorgis

OGGETTO: Approvazione convenzione per l'affidamento del servizio gestionale stipendiale per lavoratori dipendenti, lavoratori socialmente utili, lavoratori dei cantieri lavoro, amministratori e per altre tipologie di redditi assimilati a lavoro dipendente.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- il personale del Consorzio Boschi Carnici si inquadra nel Comparto unico regionale, giusta art. 27, comma 5 dello Statuto consorziale, nonché comma 2 art. 15 della L.R. 18/2011;
- la legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18, recante "Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale" all'art. 17 prevede la costituzione dell'Ufficio unico del sistema integrato di Comparto, presso la Regione;
- che l'art. 18 della legge sopra indicata prevede che l'Ufficio unico svolga l'attività di gestione delle elaborazioni stipendiali, nonché delle attività previdenziali e assistenziali del personale, qualora le amministrazioni lo richiedano e previa stipula di apposita convenzione;

Richiamata la deliberazione Consiglio di Amministrazione 19.02.2020 n. 16, esecutiva nelle forme di legge, con la quale si approvava l'affidamento del *Servizio gestione stipendiale* per lavoratori dipendenti, lavoratori socialmente utili, lavoratori dei cantieri lavoro, amministratori e per altre tipologie di redditi assimilati a lavoro dipendente per il triennio 2020-2022;

Precisato che il servizio di cui sopra, offerto dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, non comporta oneri per il bilancio del Consorzio Boschi Carnici;

Vista la richiesta formulata dal Consorzio alla Direzione Centrale Autonomie Locali, Funzione Pubblica, ecc. Servizio funzione pubblica di prorogare fino al 31.12.2023 la gestione stipendiale dei lavoratori dipendenti, lavoratori socialmente utili, lavoratori dei cantieri lavoro, amministratori e per altre tipologie di redditi assimilati a lavoro dipendente;

Richiamata la deliberazione Consiglio di Amministrazione 29.11.2022 n. 79, esecutiva nelle forme di legge, con la quale si approvava l'affidamento del *Servizio gestione stipendiale* per lavoratori dipendenti, lavoratori socialmente utili, lavoratori dei cantieri lavoro, amministratori e per altre tipologie di redditi assimilati a lavoro dipendente dal 01.01.2023 al 31.12.2023;

Valutata l'opportunità di dare continuità al Servizio di cui trattasi per il triennio 2024-2026;

EA

Vista la richiesta 28.07.2023, prot. n.1350, formulata in tal senso dal Consorzio alla Direzione Centrale Autonomie Locali, Funzione Pubblica, ecc. Servizio funzione pubblica finalizzata a rinnovare fino al 31.12.2026 la gestione stipendiale dei lavoratori dipendenti, lavoratori socialmente utili, lavoratori dei cantieri lavoro, amministratori e per altre tipologie di redditi assimilati a lavoro dipendente;

Richiamata la nota della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Servizio Funzione Pubblica del 27.09.2023, prot. 549941, con la quale veniva trasmessa la bozza della convenzione per l'affidamento del Servizio di cui trattasi e l'atto aggiuntivo "*Disciplina del trattamento dei dati ai sensi del codice D. Lgs. 196/2002 e del GDPR 679/2016*" al fine dell'approvazione e sottoscrizione da parte dell'Amministrazione consorziale;

Ritenuto opportuno, pertanto, approvare e prorogare il Servizio di gestione stipendiale centralizzata offerto dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per il periodo 01.01.2024-31.12.2026;

Visti i pareri espressi, per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 49 della D. L.vo 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di approvare e rinnovare la convenzione con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Servizio Funzione Pubblica, per il servizio di gestione stipendiale dei lavoratori dipendenti, lavoratori socialmente utili, lavoratori dei cantieri lavoro, amministratori e per altre tipologie di redditi assimilati a lavoro dipendente del Consorzio Boschi Carnici con decorrenza dal 01.01.2024 al 31.12.2026, come da bozza di cui all'allegato A).
2. Di approvare, altresì, l'atto aggiuntivo alla convenzione per l'affidamento del Servizio gestione stipendiale del Consorzio Boschi Carnici "*Disciplina del trattamento dei dati ai sensi del codice D. Lgs. 196/2002 e del GDPR 679/2016*" come da bozza di cui all'allegato B).
3. Di dare atto che gli allegati A) e B) alla presente deliberazione ne formano parte integrante e sostanziale.
4. Di dare atto altresì che il Servizio oggetto della presente convenzione non comporta alcun onere a carico del bilancio del Consorzio Boschi Carnici.

Con separata votazione unanime la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva a ogni effetto di legge

Allegato A)

**CONVENZIONE
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO GESTIONE STIPENDIALE**

TRA

la **Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia** (di seguito “Regione”), con sede in Trieste, Piazza Unità d’Italia 1, codice fiscale n. 80014930327, qui rappresentata dalla dott.ssa Annamaria Pecile, nella sua qualità di Direttrice del Servizio sistema autonomie locali e funzione pubblica;

e

il **Consorzio Boschi Carnici** (di seguito “Ente”), qui rappresentato dal....., con sede in in via.....CAP, codice fiscale n.;

PREMESSO

- che la legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18, recante “Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale” all’art. 17 prevede la costituzione dell’Ufficio unico del sistema integrato di Comparto, presso la Regione;
- che l’art. 18 della legge sopra indicata prevede che l’ufficio unico svolga l’attività di gestione delle elaborazioni stipendiali, nonché delle attività previdenziali e assistenziali del personale, qualora le amministrazioni lo richiedano e previa stipula di apposita convenzione;
- che l’Ente ha richiesto l’attivazione del servizio in oggetto;

Tutto ciò premesso e considerato, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, le Parti, come sopra rappresentate, stabiliscono di comune accordo:

Articolo 1

(Oggetto della convenzione e finalità)

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione. La presente convenzione ha per oggetto il servizio di gestione stipendiale centralizzata (per lavoratori dipendenti, lavoratori socialmente utili, lavoratori dei cantieri lavoro, amministratori e per altre tipologie di redditi assimilati a lavoro dipendente), come meglio specificato all’articolo 2.
2. Per il servizio in oggetto saranno utilizzati i software messi a disposizione da Insiel S.p.A., quale società a totale capitale pubblico operante per la produzione di beni e fornitura di servizi strumentali alle attività istituzionali della Regione.
3. La gestione convenzionata è finalizzata a garantire il miglioramento e la qualità dei servizi erogati e l’ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse attraverso l’attivazione di un ufficio regionale che costituisce lo strumento mediante il quale la Regione garantisce la concreta attuazione della convenzione secondo criteri di efficienza ed efficacia. A tale ufficio viene delegato l’esercizio delle funzioni gestionali degli enti aderenti.
4. L’Ente rimane responsabile unico della correttezza e della legittimità degli atti con i quali sono disposte le liquidazioni delle singole voci stipendiali.

Articolo 2

(Funzioni di competenza della Regione)

- 1 In fase di avviamento il Servizio sistema autonomie locali e funzione pubblica della Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell’immigrazione:
 - Contribuisce alla creazione dei dizionari giuridico/economici del sistema informatico;
 - Fornisce assistenza in fase di avviamento;
2. Nello specifico le attività si suddividono secondo la seguente scadenza temporale:

a) ATTIVITA' MENSILI:

- Carica le voci variabili;
- Elabora i dati stipendiali e provvede ai conguagli economici, previdenziali e fiscali;
- Fornisce file ministeriale per l'invio delle denunce UNIAMENS e Lista PosPa (ex DMA);
- Produce i principali elaborati per l'Ente: file cedolini, file totali, file imputazione contabile, file SETIF per pagamento stipendi, file per F24, file per comunicazioni INPS, elenchi di supporto per versamenti mensili IRAP, elenchi per versamenti scadenze mensili volontarie (cessioni/prestiti – sindacati – pignoramenti – assicurazioni ecc.),

b) ATTIVITA' ANNUALI

- Prepara i riepiloghi per denuncia INAIL, relativi ai dati retributivi derivanti dall'elaborazione stipendiale;
- Predisporre la Certificazione Unica per i soggetti elaborati;
- Fornisce i file per la predisposizione del Conto annuale relativi ai dati derivanti dall'elaborazione stipendiale;
- Fornisce i file per la predisposizione dei dati relativi ai capitoli di spesa del personale per i bilanci di previsione,

c) ATTIVITA' VARIE

- Fornisce riepiloghi e stampe annuali secondo le opzioni disponibili nei software messi a disposizione da Insiel S.p.A.

Articolo 3

(Obblighi Ente)

1. L'ente aderente svolge le seguenti attività:

- Trasmette le informazioni per l'aggiornamento dei dati giuridico/economici.
- Trasmette eventuali competenze variabili individuali (incentivi, maneggio valori ecc.).
- Trasmette le competenze variabili individuali (es. straordinario, turno, reperibilità, ecc.) derivanti dalle presenze/assenze.
- Trasmette i file relativi alle risultanze del modello 730.
- Riceve gli elaborati prodotti dall'ufficio regionale ed esegue un controllo dei dati elaborati, anche di quelli relativi alle denunce annuali.
- Porta a termine gli adempimenti connessi alle elaborazioni stipendiali con l'invio delle denunce e dei modelli di pagamento.

2. Eventuali ulteriori specifiche esigenze e/o prestazioni saranno esaminate congiuntamente e potranno essere effettuate previo accordo fra le parti.

Articolo 4

(Modalità organizzative)

1. Allo scopo di assicurare i termini della presente convenzione l'Ente si impegna a trasmettere la documentazione necessaria secondo il calendario fissato dalla Regione come segue:

- a) data entro cui l'ente consegna alla Regione i dati necessari per l'elaborazione degli stipendi: entro il settimo giorno del mese di riferimento;
 - b) data entro cui la Regione consegna gli elaborati degli stipendi del mese: entro il quindicesimo giorno del mese di riferimento.
2. La fruizione dei servizi offerti dal Servizio della Regione è senza oneri per l'Ente aderente.

Articolo 5

(Decorrenza e Durata della convenzione)

1. La presente convenzione decorre dal 01/01/2024 e ha durata triennale, salvo variazioni derivanti da modifiche alla normativa regionale in materia di riforma del sistema delle autonomie locali o del sistema integrato di comparto del pubblico impiego regionale e locale e potrà essere rinnovata.
2. È facoltà delle parti recedere anticipatamente dalla presente convenzione mediante invio di idonea comunicazione con un preavviso di almeno sei mesi, fatto salvo un diverso accordo tra le Parti.

Articolo 6

(Trattamento dei dati)

1. Le Parti rinviando all'atto aggiuntivo allegato alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale.

Articolo 7

(Controversie)

Le Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente accordo che si rendano tuttavia necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi e a definire contestualmente eventuali controversie che possano sorgere nel corso del rapporto di collaborazione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in tal modo l'accordo, le Parti convengono di risolvere ogni eventuale controversia presso l'Autorità giudiziaria competente secondo le disposizioni del codice di procedura civile. Per ogni controversia sarà competente il Foro di Trieste.

Articolo 8

(Disposizioni finali)

- 1 La presente convenzione, redatta in formato digitale in un unico originale conservato presso la Regione, viene letta, accettata e sottoscritta digitalmente dalle Parti.
- 2 La convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del combinato disposto dell'art. 5, comma 1, e dell'art. 4 della Tariffa II Parte del D.P.R. n. 131/1986 a cura e a spese della Parte richiedente.
- 3 Il presente atto non è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella, allegato B, del D.P.R. n. 642/1972.

Allegato B)

ATTO AGGIUNTIVO
ALLA CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO GESTIONE STIPENDIALE
DEL CONSORZIO BOSCHI CARNICI

“DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO DEI DATI
AI SENSI DEL CODICE D.LGS. N. 196/2003 E DEL GDPR N. 679/2016”

TRA

La **Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia**, qui rappresentata dalla Direttrice del Servizio sistema autonomie locali e funzione pubblica (di seguito “Regione”) dott.ssa Annamaria Pecile

E

Il **Consorzio Boschi Carnici** (di seguito “Ente) qui rappresentato dal _____, Sig./Sig.ra

PREMESSO CHE:

- Il Consorzio Boschi Carnici in data odierna ha sottoscritto la convenzione con la quale, ai sensi della L.R. n. 18/2016, ha affidato alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia l’attività di elaborazione delle competenze stipendiali del personale dipendente;
- la suddetta attività comporta il trattamento di dati personali, sensibili (o particolari) e giudiziari ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i. “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito anche solo “Codice”) e del GDPR n. 679/2016 (Regolamento europeo in materia di privacy, di seguito anche solo GDPR);
- Insiel S.p.A., società controllata dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per il 100% del Capitale Sociale, è affidataria in house relativamente allo sviluppo e alla gestione del Sistema Informativo Integrato Regionale (S.I.I.R.) e delle infrastrutture di telecomunicazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi della legge regionale 14 luglio 2011, n. 9 (Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia) e svolge tali servizi in base ad un “Disciplinare per l’affidamento in house delle attività relative allo sviluppo e gestione del Sistema Informativo Integrato Regionale e delle infrastrutture di telecomunicazione da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia alla Società Insiel S.p.A” (di seguito “Disciplinare”), approvato con delibera di giunta regionale ai sensi dell’art. 9 della succitata l.r.;
- lo svolgimento dei suddetti servizi, indicati nel documento “Catalogo dei Servizi” di cui all’art. 4, comma 5, del Disciplinare, comporta il trattamento, da parte di Insiel per conto della Regione, dei dati personali di interessati di cui la Regione stessa è Titolare (di seguito, “Dati Personali”);
- l’erogazione al Consorzio Boschi Carnici da parte della Regione, per il tramite di Insiel, dei prodotti e dei servizi informatici forniti nell’ambito del Sistema Informativo Integrato Regionale (S.I.I.R.), ed elencati nel documento “Repertorio”, sono disciplinati da un apposito Protocollo d’Intesa fra le Parti;
- lo svolgimento dei suddetti servizi comportava già il trattamento da parte di Insiel dei dati personali di soggetti di cui il Consorzio Boschi Carnici è Titolare (di seguito “Dati Personali”) e che lo stesso, pertanto, aveva affidato a Insiel S.p.A. l’incarico di “Responsabile del trattamento” dei dati personali connessi all’erogazione dei servizi forniti nell’ambito del S.I.I.R. definito avuto riguardo al contenuto minimo richiesto dall’art. 28.3 del GDPR;

Tutto ciò premesso e considerato (e costituendo le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto contrattuale), fra le Parti si conviene e si stipula quanto segue:

Con la sottoscrizione del presente atto, il Consorzio Boschi Carnici, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, **nomina** la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia quale “**Responsabile del trattamento**” dei dati personali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del Codice e dell’art. 28 del GDPR, per la gestione dei dati necessari all’attività di elaborazione delle competenze stipendiali.

Considerato che la Regione per erogare il servizio oggetto della convenzione utilizza i software della Società Insiel S.p.A., il Consorzio Boschi Carnici prende atto e autorizza espressamente la nomina della suddetta Società quale “**Sub-Responsabile del trattamento**” dei dati. Il Consorzio Boschi Carnici dichiara altresì di aver preso visione e di far propria la disciplina dei rapporti intercorrenti tra Regione Friuli Venezia Giulia e Insiel S.p.A., giusto contratto per l’affidamento

dell'incarico di Responsabile del trattamento sottoscritto in data 24.11.2021, allegato alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale.

La Regione, in qualità di Responsabile al trattamento dei dati personali, nei limiti della materia disciplinata, della durata del trattamento, della natura e della finalità del trattamento, del tipo di dati personali e delle categorie di interessati disciplinati nella convenzione, si impegna quindi a:

- 1) svolgere le attività oggetto della convenzione in conformità alle disposizioni previste dal Codice privacy e dal GDPR ed operare nel rispetto dei principi espressi dalle norme in materia di trattamento di dati personali, sensibili (o particolari) e giudiziari, e in particolare i principi di protezione dei dati;
- 2) attenersi alle istruzioni documentate fornite dal Titolare, mettendo in atto le misure tecniche ed organizzative finalizzate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio di distruzione, modifica o perdita anche accidentale dei dati, accesso non autorizzato, trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. Tali misure devono essere definite in conformità all'art. 32 del GDPR tenendo conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento indicate nella convenzione. Di tali misure, nonché dell'analisi dei rischi specifici in materia a seguito della quale sono state identificate le misure tecniche ed organizzative da adottare e il regime operativo di sicurezza adottato, deve esserne data evidenza ogni qualvolta viene richiesto dal Consorzio Boschi Carnici;
- 3) redigere, qualora ricorrano i presupposti, il registro delle attività di trattamento in conformità ai requisiti previsti all'art. 30, comma 2 del GDPR;
- 4) informare il Titolare, senza giustificato ritardo e comunque **entro 36 ore** dal momento in cui ne è venuto a conoscenza (inviando una comunicazione a mezzo PEC all'indirizzo), di ogni violazione della sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai Dati Personali trasmessi, conservati o comunque trattati, fornendo almeno le informazioni minime citate nelle linee guida del gruppo di lavoro articolo 29 "Guidelines on Personal *data breach notification under Regulation 2016/679*", adottate e riviste il 6 febbraio 2018, così come descritte nella parte II, lettera B, paragrafo 1. In caso si rilevi la necessità di notifica della violazione all'autorità di controllo o agli interessati, il Responsabile si impegna a collaborare con il Titolare ai fini della notifica della violazione entro i tempi massimi stabiliti dal GDPR ed a prestare ogni necessaria collaborazione al Titolare ad ogni altro adempimento degli obblighi sullo stesso gravanti, di notifica delle suddette violazioni all'Autorità ai sensi dell'art. 33 del GDPR o di comunicazione della stessa agli interessati ai sensi dell'art. 34 del GDPR;
- 5) trattare i dati solo ed esclusivamente ai fini dell'esecuzione del servizio di elaborazione delle competenze stipendiali, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, nonché dalle istruzioni del Titolare e di ogni altra indicazione scritta che potrà essergli dallo stesso fornita;
- 6) trattare e archiviare i dati nel territorio dello Spazio Economico Europeo;
- 7) garantire che i dipendenti autorizzati al trattamento dei dati rispetteranno gli obblighi di segretezza e confidenzialità e riceveranno adeguata formazione e le istruzioni finalizzate a trattare in modo sicuro e riservato i dati affidati, custodendoli e controllandoli nel modo più appropriato e sicuro;
- 8) coadiuvare il Titolare nella difesa in caso di procedimenti dinanzi all'autorità di controllo o all'autorità giudiziaria o di richieste di informazioni, controlli, ispezioni ed accessi da parte del Garante o di altre pubbliche autorità competenti.

Per quanto non espressamente previsto nel Disciplinare e nel presente contratto, si fa rinvio alle norme del GDPR, al Codice Civile e alle disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie vigenti in materia.

La validità del presente atto decorre dalla data in cui viene sottoscritto dalle Parti ed è valido fino alla cessazione per qualunque motivo della convenzione per l'elaborazione delle competenze stipendiali.

Il Responsabile, all'atto della scadenza o, comunque, in caso di cessazione – per qualunque causa – dell'efficacia del presente atto, salvo la sussistenza di un obbligo di legge o di regolamento nazionale e/o comunitario che preveda la conservazione dei Dati Personali, si impegna ad interrompere ogni operazione di trattamento degli stessi e provvederà, a scelta del Titolare, all'immediata restituzione allo stesso dei Dati Personali oppure alla loro integrale cancellazione, in entrambi i casi rilasciando contestualmente un'attestazione scritta che presso lo stesso Responsabile non ne esiste

alcuna copia. In caso di richiesta scritta del Titolare, il Responsabile è tenuto a indicare le modalità tecniche e le procedure utilizzate per la cancellazione/distruzione.

Letto confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Luigi Cacitti

IL SEGRETARIO F.F.
F.to dott. Vanessa Giorgis

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La sottoscritta incaricata consorziale certifica che copia del presente verbale, a norma dell'art. 1 commi 15 e 19 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21, verrà pubblicata all'albo Consorziale per 15 giorni consecutivi dal 29.09.2023 al 14.10.2023

Tolmezzo, lì 29.09.2023

L'INCARICATO
F.to Paola Gardel

Il sottoscritto certifica che copia del verbale di deliberazione suddetto è stata pubblicata nei termini sopra specificati senza denunce, reclami od opposizioni.

Tolmezzo, lì

L'INCARICATO
